

AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Nell' interesse della prof.ssa **PATIERNO GISELLA** (c.f.PTRGLL61E56F839O) nata a NAPOLI il 16.05.1961 ed ivi residente in Via Vico Tre Regine al civico 43 , rappresentata e difesa giusta mandato in atti al presente ricorso dall' avv. Renato Labriola (C.F: LBRNT64B01B963T) l'avvocato stabilito - abogado Antonio Ventrone (C.F. VNTNTN91L03G596X) iscritto all'Ilustre *Colegio de Abogados de Madrid – ICAM N.º Colegiado C129244* e all'albo degli Avvocati Stabiliti di Santa Maria Capua Vetere il quale agisce d'intesa ai sensi *dell'art. 8 del D. lgs 96/2001* con l'avv. Renato Labriola, con i quali elettivamente domicilia presso l'indirizzo di posta elettronica certificata censito in **REGINDE** avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it. I sottoscritti professionisti dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente fax: 0823.213007 o alla seguente pec: **avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it**, considerando sinora come valida ed efficace la notifica effettuata secondo le seguenti modalità.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t. con sede in Roma nel viale Trastevere n 73/a, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato dom.ta in Via dei Portoghesi n. 12 00186 ROMA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE LAZIO – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LATINA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato dom.ta in Via dei Portoghesi n.



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

12 00186 ROMA



PER L'ANNULLAMENTO E/O LA DISAPPLICAZIONE DEGLI EFFETTI

Del mancato trasferimento su sede scolastica per l'anno scolastico 2016/2017 con cui la docente non è stata trasferita presso gli ambiti della regione Campania indicati in domanda di mobilità 2016/2017 e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere trasferita presso uno dei primi ambiti della regione Campania indicati in domanda di mobilità 2016/2017

IN FATTO

Con L. n. 107/2015, denominata “ *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti* ” (c.d. Legge della Buona Scuola), il MIUR veniva autorizzato, per l'anno scolastico 2015/2016, ad “ *attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art.399 del d. lgs. 16/4/94, n.297 ...* ” (L.107/15, art.1 co.95). La legge n.107/15 si occupava, altresì, di disciplinare anche il prosieguo del rapporto di lavoro dei neo – assunti e all'art.1, co. 108, introduceva norme relative alla mobilità per l'A.S. 2016/2017 così disponendo: “ *Per l'A.S. 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (ovvero i docenti assunti secondo le procedure ordinarie, n.d.r.). Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art.399, co. 3, del TU di cui al decreto legislativo 16/04/1994 n.297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al co.96, lettera b) (docenti inseriti nelle GAE, n.d.r.) , assunti ai sensi del co.98 lettere b) e c)1. Successivamente, i docenti di cui al co.96, lettera b) (provenienti dalle GAE, n.d.r.), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzione ai sensi del co.98, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l'A.S. 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale... omissis ...* ” (L.107/15, art.1 , co.108). L'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015,



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

pertanto, ha previsto, per l'anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento. Tale procedura di mobilità, inizialmente, era articolata in due fasi successive: **1)** Nella prima fase il trasferimento sarebbe dovuto essere a domanda da parte dei docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che, così facendo, avrebbero avuto la possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario previsto per l'anno scolastico 2016/17 dal comma 95 dell'art. 1 della L. 107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi; **2)** la seconda fase, invece, prevedeva una mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale.

Tuttavia, l'ordinanza ministeriale sulla mobilità n. 241 dell'08/04/2016, all'art. 2, in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato sempre in data 08/04/2016 e concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, ha, poi, previsto, quattro successive e distinte fasi della procedura di mobilità de qua:

FASE A: (mobilità su scuola della provincia assegnata): riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15 ed a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/16 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);

FASE B: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);

FASE C: riservata ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di esaurimento (mobilità su ambito nazionale);

FASE D: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2015/16 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonché sempre a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia), dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito di provincia diversa da quella assegnata).

La ricorrente è professoressa di ruolo che in esito al procedimento di cui al Ddg n. 767/2015 risultava inserita nella g.a.e. , DOCENTE su scuola primaria con abilitazione.



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

Si specifica che la ricorrente è stata assunta in servizio dal 2015 con prestazione economica dal 01.12.2015. Al termine di questo primo anno scolastico da non “precaria” la docente presenta in sede di mobilità scolastica richiesta di trasferimento interprovinciale

La docente fiduciosa di ottenere la destinazione definitiva nella provincia di **NAPOLI** anche in considerazione del proprio punteggio acquisito per la mobilità del personale scolastico nonché in virtù del punteggio acquisito nella g.a.e. , in cui, è bene chiarirlo, ha avuto accesso a seguito di procedura pubblica concorsuale e non per inserimento diretto, ha atteso che il MIUR, odierno resistente, le mandasse la relativa comunicazione di assegnazione della sede.

In sede di presentazione di domanda di mobilità per l’anno scolastico **2016/2017** la odierna ricorrente aveva presentato domanda di assegnazioni alle seguenti sedi con il punteggio di **39 punti (33+6)** (Cfr: *LETTERA_NOTIFICA_ASSEGNAZIONE_AMBITO_NAZIONALE- allegato3*)

1 CAMPANIA AMBITO 0012

2 CAMPANIA AMBITO 0013

3 CAMPANIA AMBITO 0014

4 CAMPANIA AMBITO 0015

5 CAMPANIA AMBITO 0016

6 CAMPANIA AMBITO 0019

7 CAMPANIA AMBITO 0020

8 CAMPANIA AMBITO 0021

9 CAMPANIA AMBITO 0022

10 CAMPANIA AMBITO 0017

11 CAMPANIA AMBITO 0018

Occorre da subito evidenziare **l’errore di calcolo** senonché, con grande stupore e sgomento, ha ricevuto la notifica della assegnazione della nuova Sede Scolastica per via telematica, con cui la docente è stata lasciata in provincia di Ferrara. **All’uopo si precisa che per il corrente anno scolastico la ricorrente svolge il proprio servizio presso l’istituto comprensivo NATALE PRAMPOLINI DI LATINA – LTAA81500A “** (Cfr. *Certificato di servizio - allegato 23*)

La ricorrente quindi, a causa del fallace ed erroneo procedimento con il quale è stato assegnato il trasferimento, ha dovuto sopportare la illegittima lontananza dal suo nucleo familiare, con



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

conseguente nervosismo, frustrazione e depressione subito dalla stessa causa della coartazione del suo diritto all'assegnazione definitiva ad altra sede, quando risultano trasferiti sulle sedi richieste in domanda di mobilità dalla docente, altri docenti che vantano un punteggio nettamente inferiore!

Tale procedura di assegnazione è palesemente illegittima. La ricorrente, infatti, essendo inserita nelle Graduatorie ad esaurimento provinciali (G.a.e.), ha **presentato domanda ai sensi del D.d.g. n.767/2015 ed è rientrata nelle fasi del Piano Straordinario di Assunzioni disciplinate dal detto Decreto, definita fase "c" di cui all'art. 1 comma 98 della Legge n.107/2015.** Con tale legge migliaia di docenti sono stati obbligati a scegliere di entrare in ruolo con una procedura criptata che non ha tenuto conto né dei punteggi e né delle preferenze. Tale condotta amministrativa ha creato disparità e una violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, disponendo il trasferimento forzato di chi ha da sempre lavorato nella propria città. Da quanto appena esposto vi è una penalizzazione genetica per la ricorrente fin dall'anno scolastico **2016/2017** che consiste:

- a) Nel fatto che l'assegnazione per l'anno scolastico 2016/2017 è risultante da una procedura algoritmica "impazzita" e non trasparente nonché illegittima
- b) Che in sede di assegnazione **2016/2017** sono stati trasferiti docenti negli ambiti prescelti dalla ricorrente, in particolar modo nella provincia di Napoli - **ambito Campania 0013 e Ambito Campania 0014 – ambito Campania 0012 Campania 0021- PRIMI AMBITI INDICATI IN DOMANDA DI MOBILITA'**- con un punteggio inferiore di quello posseduto dalla ricorrente che si rappresentano in schema come segue:

Ambito Campania 0014:

- 1. Campania Napoli DI DONNA MARIA ROSARIA 27/07/1978 NA 12punti CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE in pagina 14 di 34 Bollettino Allegato 25**
- 2. Campania Napoli DI NUNZIO PAOLA 15/02/1982 AV 19 punti CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE in pagina 16 di 34 Bollettino Allegato 25**
- 3. 10. Campania Napoli LAMBERTI SONIA 04/09/1965 NA 18 punti CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE in pagina 19 di 34 Bollettino Allegato 25**

Ambito Campania 0013- Campania 0014

- 1. Campania Napoli CIASULLO FRANCESCA 06/04/1958 NA 12 punti CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE**
- 2. Campania Napoli CATANIA GIULIANA 05/11/1971 NA 25 punti CAM0000013 CAMPANIA AMBITO 0013 AN COMUNE**
- 3. Campania Napoli DI DONNA MARIA ROSARIA 27/07/1978 NA 12punti CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE**
- 4. Campania Napoli D'AGOSTINO GEMMA 04/09/1968 NA 13 punti CAM0000013 CAMPANIA AMBITO 0013 AN COMUNE**



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

5. Campania Napoli DE LORENZO ANNA 31/01/1970 NA 12 punti CAM0000013 CAMPANIA AMBITO 0013 AN COMUNE
6. Campania Napoli DI MARO RAFFAELLA 29/03/1984 NA 13 punti CAM0000013 CAMPANIA AMBITO 0013 AN COMUNE
7. Campania Napoli DI NUNZIO PAOLA 15/02/1982 AV 19 punti CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE
8. Campania Napoli DE SIMONE CLEMENTINA 11/09/1974 3 punti CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE
9. Campania Napoli GENGO ANNA RITA 24/04/1979 SA 17 punti CAM0000013 CAMPANIA AMBITO 0013 AN COMUNE
10. Campania Napoli LAMBERTI SONIA 04/09/1965 NA 18 punti CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE
11. Campania Napoli LUMIA ALESSIA 27/07/1981 NA 12 punti CAM0000013 CAMPANIA AMBITO 0013 AN COMUNE
12. Campania Napoli COLANTONI VINCENZINA 09/06/1968 NA 15 punti CAM0000013 CAMPANIA AMBITO 0013 AN COMUNE
13. Campania Napoli BACCARI PAOLA 29/09/1965 NA 28 punti CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE
14. Campania Napoli BALDINI PAOLA 23/05/1960 NA 18 punti CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE
15. Campania Napoli BARBATO CARMELA 01/01/1962 NA 14 punti CAM0000013 CAMPANIA AMBITO 0013 AN COMUNE
16. Campania Napoli CAGNASSI ANNALISA 05/02/1985 CN 8 punti CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE
17. Campania Napoli CHIANESE SILVANA 12/02/1972 NA 23 punti CAM0000013 CAMPANIA AMBITO 0013 AN COMUNE

Ambito Campania 0021:

1. Campania Napoli DEL GAUDIO GIOVANNA BATTISTA 25.02.1965 Na 10 punti CAM0000021 CAMPANIA AMBITO0021AN COMUNE
2. Campania Napoli NUNZIATA GIOVANNA 21.12.1970 Na 21 punti CAM0000021 CAMPANIA AMBITO 0021 AN COMUNE

Orbene i nominativi sopra riportati sono solo una parte dei docenti trasferiti su posto Comune con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente.

MA VI E' DI PIU'! La ricorrente nella domanda di mobilità, ai fini del trasferimento richiedeva posto comune e posto lingua. Dai bollettini prodotti si evince, quindi, che sono stati trasferiti negli ambiti preferiti dalla ricorrente, anche su posto Lingua - **INSERITO IN DOMANDA DI MOBILITA' DOPO IL TRASFERIMENTO SU POSTO COMUNE-** docenti sempre con punteggio inferiore rispetto a quello della sig.ra Patierno.

Si veda ad esempio:

AMBITO CAMPANIA 0012

1. Campania Napoli CERULLO GIUSEPPINA 15/09/1981 CE 28 CAM0000012 CAMPANIA AMBITO 0012 IL LINGUA INGLESE
2. Campania Napoli DI SANTIS ANGELA 19/04/1982 NA 29 CAM0000012 CAMPANIA AMBITO 0012 IL LINGUA INGLESE



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

3. Campania Napoli GIULIANO ANTONIETTA 10/07/1965 CE 18 CAM0000012 CAMPANIA AMBITO 0012 IL LINGUA INGLESE
4. Campania Napoli GRAZIANO ANTONIETTA 01/04/1975 NA 21 CAM0000012 CAMPANIA AMBITO 0012 IL LINGUA INGLESE
5. Campania Napoli LUCIGNANO IMMACOLATA 22/01/1982 NA 26 CAM0000012 CAMPANIA AMBITO 0012 IL LINGUA INGLESE
6. Campania Napoli LAURO GIOVANNA 23/07/1980 NA 17 CAM0000012 CAMPANIA AMBITO 0012 IL LINGUA INGLESE
7. Campania Napoli PINTO SARA 20/10/1976 NA 33 CAM0000012 CAMPANIA AMBITO 0012 IL LINGUA INGLESE

Docenti con punteggio inferiore trasferiti su Altri Ambiti inseriti in domanda di mobilità:

- 1. Campania Napoli CEPPARULLO GIUSEPPINA 15/09/1981 CE punti 28 CAM0000012 CAMPANIA AMBITO 0012 IL LINGUA INGLESE**
- 2. Campania Napoli DE LUCA ANNACLAUDIA 22/11/1973 NA punti 26 CAM0000020 CAMPANIA AMBITO 0020 IL LINGUA INGLESE**
- 3. Campania Napoli D'ELIA Raffaella 18/10/1973 CE punti 21 CAM0000013 CAMPANIA AMBITO 0013 IL LINGUA INGLESE**
- 4. Campania Napoli D'ANDREA ANNA 09/08/1981 NA punti 24 CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 IL LINGUA INGLESE**
- 5. Campania Napoli DI SANTIS ANGELA 19/04/1982 NA punti 29 CAM0000012 CAMPANIA AMBITO 0012 IL LINGUA INGLESE**
- 6. Campania Napoli FALVO MARTINA 30/01/1973 NA punti 29 CAM0000012 CAMPANIA AMBITO 0012 IL LINGUA INGLESE**
- 7. Campania Napoli GIOVINAZZI CHIARA 19/09/1959 NA punti 21 CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 IL LINGUA INGLESE**
- 8. Campania Napoli RAGOZZINO ANGELINA 14/06/1970 CE punti 28 CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 001 IL LINGUA INGLESE**
- 9. Campania Napoli PIROZZI GIUSEPPA 15/08/1978 NA punti 24 CAM0000013 CAMPANIA AMBITO 0013 IL LINGUA INGLESE**

La tabella di seguito riportata è estratta dal bollettino trasferimenti nazionale a.s. 2016/2017 che si offre in allegato al ricorso. (Cfr. Campania bollettini trasferimenti scuola primaria –allegato25)



AVV. RENATO LABRIOLA
 PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
 SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
 CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 4
 ROMA PISTOIA 6
 TEL 0823323786 FAX 0823213007
 PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

Campania Napoli	BACCARI	PAOLA	29/09/1965	NA	28	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	BALDINI	PAOLA	23/05/1960	NA	18	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	BARBATO	CARMELA	01/01/1962	NA	14	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	CAGNASSI	ANNALISA	05/02/1985	CN	8	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	CHIANESE	SILVANA	12/02/1972	NA	23	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	COLANTONI	VINCENZINA	09/06/1968	NA	15	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	CAMPANILE	CHIARA	04/05/1978	NA	29	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	CERCIELLO	ANGELA	12/07/1979	CE	24	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	CERULLO	GIUSEPPINA	15/09/1981	CE	28	CAM0000012	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	CRISCUOLO	EUGENIA	02/12/1965	NA	15	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	CARUSO	MANUELA	01/06/1983	NA	19	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	CORSO	TERESA	18/12/1975	NA	27	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	CIASULLO	FRANCESCA	06/04/1958	NA	12	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	CASTALDO	MICHELINA	12/03/1975	NA	18	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	CATANIA	GIULIANA	05/11/1971	NA	25	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	DI DONNA	MARIA ROSARIA	27/07/1978	NA	12	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	DODERO	MARILINDA	24/05/1977	NA	20	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	D'AGOSTINO	GEMMA	04/09/1968	NA	13	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	DE LUCA	ANNACLAUDIA	22/11/1973	NA	26	CAM0000020	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	D'ELIA	RAFFAELLA	18/10/1973	CE	21	CAM0000013	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	DE LORENZO	ANNA	31/01/1970	NA	12	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	DI MAIO	RAFFAELLA	18/11/1956	NA	24	CAM0000012	EH	SOST. MINORATI PSICOFIS
Campania Napoli	DI MARO	RAFFAELLA	29/03/1984	NA	13	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	DI MATTEO	MARIA	13/06/1966	NA	20	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	D'ANDREA	ANNA	09/08/1981	NA	24	CAM0000014	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	DONNARUMMA	GIUSEPPINA	01/04/1984	SA	25	CAM0000015	AN	COMUNE
Campania Napoli	DONNARUMMA	LUCIA	29/04/1981	NA	27	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	DI NUNZIO	PAOLA	15/02/1982	AV	19	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	DE SIMONE	CLEMENTINA	11/09/1974		3	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	DI SOMMA	ANTONIETTA	31/05/1978	NA	17	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	DI SANTIS	ANGELA	19/04/1982	NA	29	CAM0000012	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	DI SANTO	ANNA	02/07/1972	NA	25	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	DE STEFANO	MARIANNA	06/03/1973	NA	23	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	DI VIRGLIO	RAFFAELLA	30/08/1971	NA	25	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	FEBBRARO	GIUSEPPINA	04/07/1957	NA	23	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	FELACO	ARMANDO	03/06/1979	NA	12	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	FALVO	MARTINA	30/01/1973	NA	29	CAM0000012	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	FREDDO	VINCENZA	27/05/1982	NA	23	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	FRANCO	DIANA MARIA	27/02/1970	NA	27	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	FIorentino	LOREDANA	28/06/1962	NA	24	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	FAVENTE	CONCETTA	06/04/1976	NA	21	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	GENGO	ANNA RITA	24/04/1979	SA	17	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	GRAZIANO	ANTONIETTA	01/04/1975	NA	21	CAM0000012	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	GIOVINAZZI	CHIARA	19/09/1959	NA	21	CAM0000014	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	LUCIGNANO	IMMACOLATA	22/01/1982	NA	26	CAM0000012	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	LA GATTA	LINA	05/01/1983	NA	17	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	ALLOCCA	ANNAMARIA	20/09/1975	NA	25	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	LAMBERTI	SONIA	04/09/1965	NA	18	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	LUMIA	ALESSIA	27/07/1981	NA	12	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	LANDRETta	MARILENA	05/06/1981	NA	25	CAM0000014	EH	SOST. MINORATI PSICOFIS
Campania Napoli	MALAFRONTE	MARIA ROSARIA	30/01/1978	NA	15	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	MALINCONICO	LUISA	09/01/1956	NA	15	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	MANGIA	CONCETTA	19/08/1970	NA	25	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	AMARANTE	CARMELA	12/05/1975	NA	28	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	MORRA	CLAUDIA	15/03/1965	NA	17	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	AMATO	LIA	21/05/1973	NA	21	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	MATTIELLO	ANTONIA	29/06/1974	RM	20	CAM0000013	AN	COMUNE



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

Campania Napoli	TORTI	STEFANIA	12/10/1975 NA	15	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	TESSITORE	GENEROSO	20/05/1975 CE	24	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	VERRENGIA CAI	CRISTINA	19/02/1982 NA	24	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	VARRIALE	DANIELA	06/06/1964 NA	25	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	MATTIELLO	ANTONIA	29/06/1974 RM	20	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	MAZZUOCOLO	GIOVANNA	21/01/1968 NA	22	CAM0000015	AN	COMUNE
Campania Napoli	NUNZIATA	ANNALIA	18/09/1981 NA	12	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	NAPOLANO	VITTORIA	26/10/1983 NA	21	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	NAPPI	ORNELLA	14/07/1965 NA	24	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	PICCOLO	GIUSEPPINA	10/06/1983 NA	28	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	PICA	GABRIELLA	24/06/1982 NA	28	CAM0000013	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	PIGNATELLI	MARIA	01/05/1984 NA	20	CAM0000013	EH	SOST. MINORATI PSICOFIS
Campania Napoli	POLISI	ANTONELLA	06/09/1981 NA	17	NAEE8GP014	AN	COMUNE
Campania Napoli	PONTICELLI	ANGELA	23/08/1982 NA	26	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	PONTICELLI	ROSA	14/08/1969 CE	12	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	PUNZOLO	IMMACOLATA	30/03/1979 NA	29	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	PREBENDA	LUCIA	24/08/1977 NA	12	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	PURCARO	ANTONELLA	03/10/1975 NA	21	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	PARLATO	MARIANNA	21/07/1978 NA	22	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	PIRONE	JOLANDA	07/06/1977 NA	27	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	PIROZZI	GIUSEPPA	15/08/1978 NA	24	CAM0000013	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	PISACANE	GIUSEPPINA	11/09/1973 SA	18	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	PASCUCCI	ALESSANDRA	06/08/1983 NA	15	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	PISCOPO	ANGELA	05/09/1982 NA	26	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	PAVIA	PAOLA	03/05/1972 NA	21	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	REA	MARIA	18/05/1971 NA	22	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	RAGOZZINO	ANGELINA	14/06/1970 CE	28	CAM0000014	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	ROMANO	GABRIELLA	13/12/1982 NA	28	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	ERRICO	MARILENA	13/08/1978 NA	17	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	RUSSO	EUGENIA	12/11/1981 NA	22	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	RUSSO	GENOVEFFA	09/05/1956 NA	19	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	IERSASI	ROSA	30/05/1979 NA	13	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	SCIARRA	DANIELA	13/11/1976 NA	17	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	IASIO	ANTONIO	12/06/1976 AV	20	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	SILVESTRINI	LUIGIA	01/10/1974 NA	23	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	SANTONASTASC	MARIA SIMONA	06/10/1984 CE	25	CAM0000012	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	SPIEZIA	GIUDITTA	08/05/1970 NA	16	CAM0000014	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	SORRENTINO	MARIA CIRA	05/05/1958 NA	28	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	SERVINO	CONCETTA	09/09/1986 NA	26	NAEE83601T	EH	SOST. MINORATI PSICOFIS
Campania Napoli	SAVINO	MARILENA	12/11/1964 NA	27	CAM0000013	AN	COMUNE

Come documentalmente riscontrabile la docente, che all'atto della presentazione della domanda di mobilità 2016/2017 vantava punti 39 (33+6) è stata illegittimamente scavalcata da docenti con punteggio inferiore e privi delle precedenzae previste dal CCNI!!!!

Tale procedura di assegnazione è palesemente illegittima fin dall' anno scolastico 2016 /2017 e ridonda i suoi effetti anche per gli anni scolastici successivi.

La ricorrente, infatti, essendo inserita nelle Graduatorie ad esaurimento provinciali (G.a.e.), ha presentato domanda ai sensi del D.d.g. n.767/2015 ed è rientrata nelle fasi del Piano Straordinario di Assunzioni disciplinate dal detto Decreto, definita fase "c" di cui all'art. 1 comma 98 della Legge n.107/2015, ed a questo titolo ha ricevuto la nomina giuridica nella provincia indicata nell'anno 2015/2016, e nell'anno scolastico successivo partecipava alla fase della mobilità obbligatoria e doveva ottenere la sede definitiva.



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

L'Ordinanza impugnata, che ha dato origine all'illegittima assegnazione e che la ricorrente impugna in questa sede, disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico **2016/2017** ed è stata assunta senza che né il Ministero dell'Economia né la Funzione Pubblica e la Ragioneria dello Stato abbiano espresso il parere previsto dalla legge e dagli artt. 40 e ss del Dlgs n 165/2001.

Le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola. Per come complessivamente disciplinato **il procedimento si presenta illegittimo per violazione della stessa Legge n.107/2015** e dei principi fondamentali dell'Ordinamento in materia di mobilità territoriale, sotto numerosi profili che appresso esporremo.

La ricorrente può essere individuata come un **soggetto di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 96 della Legge 107/2015**, infatti è docente assunta nell'anno 2015/2016, destinataria della selezione e del meccanismo delle proposte di assunzione di cui al Piano Straordinario disciplinato dal Bando **D.d.g. n.767/2015 a titolo di docente inserita a suo tempo nella graduatoria ad esaurimento per le rispettive classi di concorso**.

Chi ricorre, vede lesi un diritto al giusto procedimento e alla stabilità del posto da un meccanismo che presenta gravissime disparità di trattamento. I Docenti inseriti nelle Graduatorie di merito del concorso passato D.dg. n. 82/2012, neo assunti in fase "0" e in fase "A", che sono nella stessa posizione lavorativa della ricorrente, essendo essi stessi non dei vincitori del concorso ma meri idonei, vengono coinvolti nel procedimento della mobilità straordinaria e **vengono anche preferiti nei movimenti in spregio a quanto imponeva il rispetto dell'art.1, comma 108 della Legge n. 107/2015, che prevedeva deroghe e la mobilità straordinaria soltanto per gli assunti entro 2014/2015 e per i soggetti di cui lettera b) dell'art. 1, comma 96 della Legge 107/2015**.

Interessi che dovrebbero essere prioritari, quali la continuità didattica, sia per gli utenti sia per i docenti, le pari opportunità, una verifica numerico/formale sulla dotazione organica dell'ente (resa palese dalla aggiunta di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione sugli stessi posti disponibili già assegnati alla ricorrente), l'interesse al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione tutelato dall'art. 97 della Costituzione, sono stati tutti subordinati alle esigenze familiari e personali soltanto di alcune categorie di docenti, ma senza che la loro posizione possa giustificare in alcun modo questa priorità. Quindi anche per gli assunti in fase "0" e "A" si finisce per derogare al vincolo triennale di cui all'art. 399 del T.U. della scuola Decreto legislativo 16



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, consentendo così anche a costoro la priorità e di occupare i posti della ricorrente, che è invece stata assunta quale docente inserita in G.a.e., così come previsto dalla lettera b) dell'art. 1, comma 96 della Legge 107/2015. Quanto si dice emerge ed è perfettamente in linea con il disposto degli artt. 3 e 6 del Contratto collettivo integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto nell'anno 2016 il giorno 8 del mese di aprile, in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale. **All'uopo, pur rischiando di essere ripetitivi e rindondanti, è opportuno precisare che la condotta amministrativa ha generato profonde ingiustizie e disparità che hanno poi dato luogo ad una forte e generale violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione.** E' necessario, pertanto, ricorrere innanzi a codesto Ecc. Mo Tribunale in sezione lavoro al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del disposto trasferimento, oltre che dell'illegittimità costituzionale per i seguenti:

MOTIVI

- I. **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO IN MATERIA DI MOBILITA'. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA DI BUONA FEDE DI TRASPARENZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA AZIONE AMMINISTRATIVA CANONIZZATO DALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE COME DECLINATO DALL'ART. 28 DPR 487 DEL 1994.** Con il presente ricorso infatti parte ricorrente precisa che per quanto concerne il meccanismo utilizzato per gestire le procedure di assegnazione dei docenti, l'amministrazione avrebbe dovuto quantomeno predisporre specifiche graduatorie per ogni singolo ambito territoriale, in relazione ad ogni fase della mobilità nazionale (B, C e D), cosa che non risulta abbia fatto e che comunque non ha assolutamente prodotto, omettendo invece qualsiasi indicazione che potesse consentire all'odierna ricorrente di ricostruire il percorso logico effettuato nella individuazione dell'insegnante da assegnare alla sede, il Ministero ha violato i generali principi di correttezza e buona fede che debbono informare la gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, oltreché del generale principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (si veda la mail del tutto priva di indicazioni inviata all'interessata il 23.8.2016). Tale omissione si traduce infatti nella mancanza di qualsiasi forma di trasparenza nella procedura di mobilità; l'unico strumento valido per rispettare il criterio del punteggio più alto sarebbe



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

stato infatti quello di predisporre le graduatorie ed applicare il meccanismo dello scorrimento della graduatoria. Se invece il punteggio fosse unitario, su base nazionale e per fase di mobilità, come presupposto dalla ricorrente, il Ministero avrebbe evidentemente violato il criterio stabilito nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa, preferendo alla ricorrente persone aventi non solo punteggio inferiore al suo, ma anche una minore anzianità anagrafica. Orbene, le due disposizioni del CCNI dell'8.4.2016 lungi dal legittimare l'operato del Ministero esprimono due semplici regole operative nei fatti disapplicate dal Ministero. Infatti l'art. 6 esprime la regola per cui la domanda di mobilità di ciascun partecipante deve essere esaminata seguendo l'ordine delle di preferenze da esso indicato. L'allegato 1 esprime la regola secondo cui se più partecipanti hanno espresso la loro preferenza per una stessa sede, le domande vengono esaminate partendo da quella del partecipante con il punteggio più alto. Il partecipante con il punteggio più alto prevale in ogni caso, anche rispetto a quei partecipanti che avevano indicato un ambito territoriale a un posto più alto del loro ordine di preferenze. Nel caso "De quo agitur" l'illegittimità dell'operato del Ministero si manifesta nel fatto che non ha esaminato prima la domanda dell'odierna ricorrente rispetto alle altre docenti con punteggio inferiore, ed ha commesso un palese errore di diritto attribuendo all'art. 6 e all'allegato 1 del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'a.s. 2016/2017, un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in esso delineata inficiando in tal senso le procedure, che risultano così in piena violazione dell'art. 97 della Costituzione come declinato dall'art. 28 dpr 487 del 1994, a norma del quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va preventivamente trasferito chi ha un punteggio maggiore!

Pertanto si chiede con la presente domanda che l'On. le Giudice adito riconosca alla ricorrente il diritto soggettivo ad una diversa assegnazione, in quanto altri docenti interessati alla medesima fascia di mobilità (C), su medesimo posto e con minore punteggio e privi di qualsiasi precedenza, hanno ottenuto gli ambiti territoriali richiesti dalla ricorrente in via prioritaria rispetto a quello riconosciuti a : *A) L'art. 1, comma 108, della Legge n. 107/2015 testualmente recita: "Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale*



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Secondo l'art. 6 del CCNI MOBILITÀ 2016, poi, le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D). Nel caso in esame, la ricorrente, che ha partecipato alla "fase C" delle operazioni di mobilità, pur potendo vantare un maggiore punteggio, in virtù dell'operato illegittimo trasferimento è stata obbligata a trasferirsi dalla città in cui risiede, per prendere servizio in una sede non individuata tra le prime preferenze espresse dalla docente nella propria domanda di mobilità. Secondo la richiamata normativa di riferimento "FASE C: "Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;". Il docente, che non ha avuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti, è nominato nella prima provincia nella quale siano disponibili posti di potenziamento per



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

l'insegnamento per cui concorre. Tale provincia è individuata scorrendo l'ordine di preferenza indicato nella domanda. A tal fine la ricorrente ha presentato rituale domanda di partecipazione alla mobilità 2016/2017, ed ha richiesto l'assegnazione su posto comune e posto lingua, indicando a tal uopo le preferenze territoriali in pagina 6 della domanda (*Cfr. LETTERA NOTIFICA ASSEGNAZIONE AMBITO NAZIONALE-allegato 3*).

Sta di fatto, però, che, al momento della pubblicazione dei trasferimenti della scuola primaria per l'a.s. 2016/2017 l'istante, è stata assegnata per l'anno scolastico 2016/2017 ad un ambito territoriale diverso dai primi richiesti ovvero gli ambiti Campania inseriti nella domanda di mobilità. Ebbene, tali provvedimenti appaiono palesemente illegittimi, proprio perché adottati in totale violazione della disposizione di cui al richiamato art. 6, secondo cui la mobilità sarebbe dovuta avvenire “...secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio.”. E' evidente, quindi, che trattasi di trasferimento d'ufficio, provvedimento che, in quanto tale, doveva essere adeguatamente motivato, proprio al fine di consentire al docente destinatario di verificarne la legittimità. **Il M.I.U.R. invece, non ha fornito alcuna motivazione per l'assegnazione dell'istante in una sede tanto lontana e non rientrante tra le preferenze indicate nella domanda di mobilità. Pertanto, l'istante non è stata messa in grado di valutare la correttezza della procedura.** Orbene, non ci si può esimere dall'osservare come il provvedimento con il quale l'Amministrazione Scolastica ha assegnato l'istante ad una sede indicata nella domanda di trasferimento, dopo molte altre, e ha rigettato la richiesta di trasferimento su un posto maggiormente preferito dalla docente (pur avendone il punteggio) sia palesemente carente di motivazione. Difatti, l'Amministrazione si è limitata ad assegnare la ricorrente ad un ambito territoriale evidentemente distante, senza alcuna motivazione, né di carattere generale (sul metodo utilizzato, che a tutt'oggi rimane un vero atto di fede), né particolare (cioè con specifico riferimento alla posizione della ricorrente). L'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la P.A. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa. È infatti perfino superfluo rammentare che per costante insegnamento pretorio, **ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241**, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi (v., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005, n. 5479)! Non v'è chi non veda quindi che né il provvedimento di trasferimento, né tanto meno siffatta comunicazione possono in alcun modo essere considerati come adempimento all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento sulle altre sedi, e della attribuzione di una sede deteriore, rispetto a chi vanta un minor punteggio. Sul punto è certamente illuminante l'insegnamento del Consiglio di Stato che, con un apprezzabile buon senso, nell'evidente intento di contemperare contrastanti interessi, ha rilevato che il difetto di motivazione, *"...nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ... ha rilievo quando – menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento"* (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n. 5257). Ne consegue, pertanto, che, a prescindere dagli ulteriori vizi del procedimento, il disposto trasferimento dovrà essere annullato. Si consideri, poi, che, come sopra rilevato, presso gli ambiti scolastici indicati dalla ricorrente sono stati indirizzati altri docenti privi di qualsivoglia precedenza, tutti illegittimamente preferiti alla ricorrente, che ha espresso preferenza per quei posti con priorità rispetto a quello assegnato ed avente diritto ad una precedenza di assegnazione assoluta. Tale circostanza, oltre a concretare una chiara violazione delle citate disposizioni regolanti la mobilità, è certamente frutto dei numerosi errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione di tali operazioni!! Ciò, del resto, emerge proprio dalla illogica circostanza che docenti con diritto assoluto di precedenza, qual è la ricorrente, sono stati assegnati in sedi indicate tra le ultime preferenze. In tal modo il M.I.U.R. ha violato palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti!! Il richiamato CCNI Mobilità, all'art. 6, par. *"Fase C"*, punto sub) 1, afferma che *"la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato o completato d'ufficio."* Dunque, gli Uffici Scolastici Regionali avrebbero dovuto assegnare la sede di



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

servizio, per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, e secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello scorrimento della graduatoria, ovviamente fino alla totale copertura dei posti disponibili. Il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente nell'ambito della fase di riferimento (nel caso di specie la C). È del tutto evidente che, al contrario, nulla di tutto ciò è accaduto. In effetti, allo stato non è dato neppure conoscere quali sono i motivi per cui l'istante, al pari di tanti colleghi, non ha potuto trovare posto nella prima sede effettivamente disponibile, tra quelle indicate come preferenza, poiché il MIUR non ha, preventivamente, reso noto il criterio, il c.d. algoritmo, utilizzato per l'assegnazione delle sedi; ciò che purtroppo è dato constatare tuttavia, è che detto algoritmo non è certamente stato rispettoso del principio di scorrimento della graduatoria, avendo portato una situazione per cui a maggior punteggio non corrisponde un maggior favore, trascurando, peraltro, le priorità delle diverse fasi. Eppure lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento. In altre parole, "lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione" (Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 18 giugno 2013, n. 15212)

Fermo quanto descritto circa il malfunzionamento dell'algoritmo e l'errato procedimento adottato dalla P.A. scolastica in fase di mobilità, si offre all'On.le Giudicante degli estratti di sentenze su casi identici a quello "De quo agitur", che si allegano al presente ricorso, provenienti dai Tribunali di tutta Italia alla luce delle migliaia di docenti che sono stati "scavalcati" da altri docenti con punteggio inferiore, durante la mobilità 16/17.

Invero La Giurisprudenza di seguito elencata definisce Illegittima l'assegnazione dell'Ambito territoriale per migliaia di docenti, in quanto avvenuta, come nel caso di specie, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994, ed infine del principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli Ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento prodotta dalla docente. L'Amministrazione scolastica dovrà



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

quindi procedere ad assegnarla in una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento medesima, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria. Infatti, nel caso di specie, analogo a quello oggetto del presente ricorso, numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, sono stati assegnati in Ambiti territoriali più prossimi a quello d'origine, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice, cui invece è stato assegnato un ambito territoriale distante centinaia di chilometri.

****** GIURISPRUDENZA SU CASI IDENTICI******

Fermo quanto descritto circa il malfunzionamento dell'algoritmo e l'errato procedimento adottato dalla P.A. scolastica in fase di mobilità, si offre all'On.le Giudicante degli estratti di sentenze su casi identici a quello "*De quo agitur*", che si allegano al presente ricorso, provenienti dai Tribunali di tutta Italia alla luce delle migliaia di docenti che sono stati "scavalcati" da altri docenti con punteggio inferiore, durante la mobilità 16/17.

***** CORTE D'APPELLO DI ROMA sez. V, 13/11/2020, n. 2414*****(Cfr. allegato n. 22)

"Il Consiglio di Stato in due recenti pronunce (Consiglio di Stato sentenza 13 dicembre 2019 numero 8472 e Consiglio di Stato sent. numero 2270 del 2019) ha già affrontato tale tematica censurando la procedura seguita dall'amministrazione [...] 8.Le argomentazioni offerte dal Consiglio di Stato risultano assolutamente condivise dal Collegio. 9.La normativa primaria e contrattuale imporrebbe, secondo l'interpretazione del Ministero in analoghe controversie, che l'ordine delle preferenze espresse dai docenti in mobilità costituisce il criterio primario di graduazione degli aspiranti mentre il punteggio da essi posseduto costituisce un criterio suppletivo che opera all'interno di ogni singolo ambito considerato nel corso della procedura . Ma così non è. L'articolo uno comma 108 della legge 107 2015 statuisce infatti: 108. Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno sc2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provi di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili in assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96 lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di comma 96, lettera b),



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'a scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'at dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione dell' universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonche' sul continuita' di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 2 del presente articolo.” La norma non contiene alcun elemento del quale sia dato desumere la valenza assoluta - e per certi aspetti preclusiva - dell'espressione di preferenza. Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'articolo 6 del CCNI dell'.8 aprile 2016 ove si rappresenta esclusivamente, per quanto di interesse, che “La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali Neppure è dato trarre argomenti nel senso prospettato dall'amministrazione - per cui l'ordine delle preferenze espresse costituisce il criterio primario di graduazione degli aspiranti alla mobilità e il punteggio da essi posseduto un criterio suppletivo che opera all'interno di ogni singolo ambito - in ragione della previsione contenuta nell'allegato 1 del CCNI che si limita statuire: “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascu preferenza sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegat presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal punteggio. A parità di punteggio e preferenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica “Questa previsione non è univocamente interpretabile nel senso della prevalenza della preferenza espressa dal docente rispetto al punteggio comunque acquisito. La previsione “l'ordine di graduatoria degli aspiranti determinato per ciascuna preferenza sulla base degli elementi di cui alle tabel valutazione dei titoli “si limita a riportare che per ciascuna sede per la quale si è espressa la preferenza viene operata una graduatoria che dovrà tener conto dei punteggi acquisiti. L' interpretazione proposta dall'amministrazione non trova appiglio letterale nella previsione contrattuale che peraltro ribadisce il concetto su riportato statuendo: “l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio “. D'altronde l'interpretazione



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

dell'amministrazione che vorrebbe attribuire all'espressione di preferenza valenza principale - e preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza preferenza - risulterebbe assolutamente irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima, laddove un qualsiasi altro aspirante - anche con punteggio pari a zero – abbia indicato quella sede come sua prima preferenza. La novità e particolare complessità delle questioni di causa, testimoniata dalla diversità degli orientamenti di merito, impone l'integrale compensazione delle spese del grado.”

Sul punto pacifica recente Giurisprudenza dell'ecc.mo vicino Tribunale di Velletri in sezione lavoro in persona dell'On.Le Giudicante dott.ssa Raffaella Falcione su casi identici a quello de quo agitur, nello specifico con sentenze n. 917/2020 pubbl. il 15/09/2020 - RG n. 1650/2019 e Sentenza n. 509/2020 pubbl. il 11/06/2020 RG n. 5469/2019, ha statuito che “Non vi è alcun dubbio, pertanto, che il MIUR ha posto in essere un comportamento illegittimo in violazione del principio generale dello scorrimento della graduatoria ai fini della procedura di mobilità, e dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, co. 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 C.C.N.L. mobilità scuola del 8 aprile 2016 nonché dell'art. 28, co. 1, D.P.R. n.487/1994.” (Allegati n. 4 e 5)

Ma ancor prima, sempre il Tribunale di Velletri con Sentenza n. 853/2018 Trib. di Velletri sez. Lavoro pubbl. 23/05/2018 On.Le Giudicante dott.ssa Raffaella Falcione (**Cfr. Allegato 6**) e con Sentenza n. 948/2017 Trib. di Velletri sez. Lavoro pubbl. 12/06/2018 GDL On.Le Giudicante dott.ssa Raffaella Falcione (**Cfr. Allegato 7**) Ma ancora in altri casi identici a quello de quo agitur, sono tantissime le pronunce dei Tribunali di tutta Italia che hanno dichiarato Illegittima l'assegnazione dell'Ambito territoriale per migliaia di docenti, in quanto avvenuta, come nel caso di specie, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994, ed infine del principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli Ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento prodotta dalla docente. L'Amministrazione scolastica dovrà quindi procedere ad assegnarla in una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento medesima, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria. Infatti, nel caso di



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

specie, analogo a quello oggetto del presente ricorso, numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, sono stati assegnati in Ambiti territoriali più prossimi a quello d'origine, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice, cui invece è stato assegnato un ambito territoriale distante centinaia di chilometri.

In tal senso:

- Tribunale Di Napoli In Sezione Lavoro 3349/2020 Pubblicata Il 13/07/2020 Rg N. 4173/2019 - Gdl Dott.Ssa Clara Ruggiero (Cfr. Allegato 8)
- Tribunale Di Napoli In Sezione Lavoro Sentenza N. 1357/2020 Pubblicata Il 19/02/2020 Rg N. 8070/2019 - Gdl Dott.Ssa Aquilina Piciocchi (Cfr. Allegato 9)
- Tribunale Di Napoli Sezione Lavoro Rgn. 3951/2018 Pubblicata Il 31.05.2018 Gdl Dott.Ssa Elisa Tomassi (Cfr. Allegato 10)
- Tribunale Di Venezia In Sezione Lavoro Con Sentenza N. 285/2018 Pubblicata Il 09.05.2018 G.D.L. Dott.Ssa Chiara Coppetta Calzavara (Cfr. Allegato 11)
- Tribunale Di Roma In Sezione Lavoro Sentenza N. 6157/2018 Pubb. Il 13.07.2018 Rgn 32809/2017 In Funzione Del Giudice Della Dott.Sa Alfonsina Bellini, (Cfr. Allegato 12)
- Sentenza n. 2077/2018 Trib. di Santa Maria Capua Vetere sez. Lavoro pubbl. 18/07/2018 GDL dott. D'Antuono; (Cfr. Allegato 13)
 - Sentenza n. 187/2018 Trib. Di Pistoia sez. Lavoro pubbl. 31/07/2018 GDL dott. Barracca; (Cfr. Allegato 14)
 - Sentenza n. 938/2018 Trib. Di Teramo sez. Lavoro pubbl. 11/12/2018 GDL dott. Pietropaolo; (Cfr. Allegato 15)
 - Sentenza n. 307 /2017 Trib. Di Venezia sez. Lavoro pubbl. 23/05/2017 GDL dott. Menegazzo; (Cfr. Allegato 16)
 - Sentenza n.6523 /2017 Trib. di Napoli sez. Lavoro pubbl. 30/10/2017 GDL dott. Brizzi; (Cfr. Allegato 17)
 - Sentenza n. 1847/207 Trib. di Nola Sez. Lavoro Pubbl. 25/10/2017 GDL dott. Landi; (Cfr. Allegato 18)
 - Ordinanza n. 25737 /2016 Trib. di Napoli sez. Lavoro pubbl. 12/03/2017 GDL dott. Santulli (Cfr. Allegato 19)

Invero, oltre la Giurisprudenza più recente allegata al presente ricorso, Si riportano estratti



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

di sentenze allegate provenienti da altri Tribunali :

I. TRIBUNALE DI NAPOLI IN SEZIONE LAVORO Sentenza n. 1357/2020 pubblicata il 19/02/2020 -RG n. 8070/2019 - GDL dott.ssa Aquilina Piciocchi:

“Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione condividendo la scrivente, il precedente orientamento, l’orientamento giurisprudenziale di cui alle molteplici decisioni intervenute sulla questione controversa (cfr. tra l’altro sentenza Tribunale di Napoli sezione lavoro nr. 6142/2017 pubblicata 21/09/2017 RG n. 25110/2016 dott.ssa Monica Galante). E’ documentato ed incontestato che la ricorrente docente della scuola primaria abilitata all’insegnamento, è stata immessa in ruolo nell’ambito del Piano straordinario di Assunzioni di cui alla L. 107/2015. Con istanza telematica la ricorrente ha partecipato alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/2017 al fine di ottenere l’assegnazione definitiva dell’ambito territoriale di servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 73 della L. n. 107/2015 cit., individuando l’ordine di preferenza con priorità per le sedi vacanti e disponibili nella Regione Campania, Ambito territoriale 0016, 0013, 0018, 0012, 0014 e così via onde poter mantenere il legame con il proprio nucleo familiare . All’esito delle operazioni di mobilità pubblicate la ricorrente è stata assegnata all’ ambito territoriale Emilia Romagna 0007, tipologia di posto comune . Per l’istante, l’Ambito territoriale assegnato non rispetta, in alcun modo, le regole applicabili nella procedura di mobilità dei docenti La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio...per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica...”. In pratica a ciascun docente era richiesto di inserire nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali (direttamente o tramite indicazione delle province di riferimento; in caso di compilazione solo parziale l’ordine veniva compilato automaticamente dal sistema sulla base di una tabella di vicinanza). Ad ogni docente era assegnato un punteggio. Si consideri, perché il dato si ritiene di importanza decisiva per comprendere la necessaria complessità delle operazioni, che il punteggio determinato secondo la tabella di valutazione (cfr. allegato D al CCNI) era costituito da un “punteggio base” fisso -determinato da elementi relativi all’anzianità di servizio, alle esigenze



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

familiari di cui alle lettere B), C) e dal possesso di titoli generali - cui poteva aggiungersi un punteggio “variabile”, in particolare erano riconosciuti 6 punti per il ricongiungimento al coniuge (ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli); caso verosimilmente meno frequente di punteggio variabile, valevole per 6 punti, veniva assegnato anche “per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto”: questa parte variabile spettava al docente solo in relazione ad ambito territoriale riferito ad uno specifico comune. Secondo le previsioni contrattuali sopra richiamate, l’Amministrazione doveva considerare per ciascun docente l’ordine di preferenza e, per stabilire l’ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, punteggio che come si è visto poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze. E’ in questa prospettiva che, ad avviso del giudicante, va intesa la previsione di cui all’allegato 1 secondo cui “per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”: infatti, proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell’ambito di assegnazione, non era possibile per l’Amministrazione redigere una univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l’individuazione del loro punteggio in relazione a “ciascuna preferenza”, da intendersi come “ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze”. Non si può del resto nascondere che, operando nel modo qui contestato, l’individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall’ordine più o meno incautamente indicato dal docente all’atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. fatto proprio dall’art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. Un tanto, aggravato dalla circostanza che si trattava di mobilità obbligatoria riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale e su tutto il territorio nazionale, con il rischio che docenti con punteggio più alto trovassero collocazione molto peggiore rispetto a docenti con punteggio più basso.... Si rileva, infatti, in punto onere di prova, che la ricorrente ha sufficientemente dimostrato che il suo punteggio le consentiva priorità nell’assegnazione dell’ambito prescelto rispetto ad altri docenti, per cui spettava semmai



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

all'Amministrazione dare spiegazione di una deroga rispetto alla regola generale. Difatti, a titolo esemplificativo, è sufficiente confrontare l'elenco relativo alle assegnazioni della fase C per il posto comune con le relative precedenze ed assegnazioni, con i punteggi attribuiti alla ricorrente onde verificare che, di fatto, alcuni docenti che avevano un punteggio più basso della ricorrente e che erano sprovvisti di titoli di precedenza, si sono visti assegnare una sede migliore e più vicina alla propria residenza rispetto all'odierna ricorrente o sono stati confermati nel medesimo ambito in cui hanno espletato l'anno di formazione.... Conseguentemente il ricorso va accolto, ordinandosi all'Amministrazione di assegnare la ricorrente per la scuola primaria, su posto comune, presso una delle sedi richieste secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità, disponibili nell'ambito territoriale della regione Campania e nel rispetto del punteggio di titolarità, con assegnazione in ambito 0013, o in subordine, 0012 o 0014 e così a seguire secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità.”

II. MA ANCORA, lo stesso TRIBUNALE DI NAPOLI IN SEZIONE LAVORO Sentenza n. 3951/2018 pubblicata il 31.05.2018 - RGn.3951/2018 - GDL dott.ssa Elisa Tomassi ribadiva quanto su esposto evidenziando che :

“..La indicazione di un ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali è il primo criterio per la mobilità nella fase C; il punteggio posseduto e le eventuali precedenze di cui si è titolari, dunque, non sono gli unici due criteri per la assegnazione; essi non hanno un valore assoluto rispetto alla assegnazione delle sedi (come ad esempio avviene allo stato nella scelta delle sedi da parte dei vincitori del concorso in magistratura), ma ampiamente delimitato dalla verifica della posizione che nell'ordine di preferenza allegato all'istanza di partecipazione fu attribuito, rispettivamente dall'assegnatario e dal perdente posto, all'ambito territoriale di cui è contestata la legittima assegnazione... la illegittimità della assegnazione della ricorrente è affermata con evidente riferimento alla mancata motivazione del provvedimento di assegnazione, che non chiariva perché ella, nonostante il punteggio posseduto e l'ordine di preferenza espresso in relazione agli ambiti territoriali, non avesse ottenuto gli ambiti indicati rispetto a quello assegnatole.”

III. Tanto ripreso anche dal TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE IN SEZIONE LAVORO Sentenza n. 2077/2018 pubblicata il 18/07/2018 - RGn. 8097/2017 -GDL dott.ssa D'Antuono:



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

“ L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica...salve le precedenze per le condizioni soggettive particolari, la graduatoria deve essere elaborata con riguardo a ciascuna operazione e per ciascuna preferenza e nell'ambito di ciascuna graduatoria e ciascuna preferenza, il punteggio più alto radica il diritto all'esame dell'istanza in posizione migliore rispetto gli altri aspiranti al medesimo ambito territoriale...dovevano essere graduati tutti i concorrenti che lo avevano espresso per primo e successivamente coloro che lo avevano espresso per secondo, e così via tale modus operandi, infatti, si traduce nell'adozione di un criterio arbitrario e non corrispondente alla clausola contrattuale...nella specie parte ricorrente ha documentato di avere un punteggio superiore rispetto ad altri docenti che erano stati preferiti. Il Tribunale accoglie il ricorso..”

Orbene di seguito si riportano in elenco una parte delle più recenti sentenze provenienti dai tribunali di tutta Italia per casi identici a quello “De quo agitur” che a sostegno di quanto affermato si producono in allegato al presente ricorso:

- Trib. di Napoli sez. lavoro sent. n. 5370/2019 pubbl. 29.07.2019 RGn. 21197/2018;
- Trib. di La Spezia sez. lavoro sentenza n. 55/2018 GDL dott. Viani;
- Trib. di Velletri sez. lavoro sentenza n. 1024/2018 pubbl. 10/07/2018 GDL dott.ssa Raffaella Falcione;
- Trib. di Pistoia sez. lavoro sentenza n. 187/2018 GDL dott. Francesco Barracca;
- Trib. di Pistoia sez. lavoro sentenza n.315 /2018;
- Trib. di Pistoia sez. lavoro sentenza n. 316/2018;
- Trib. di Pistoia sez. lavoro sentenza n. 319/2018;
- Trib. di Brescia sez. lavoro sentenza 7/2018 pubbl. 09/01/2018;
- Trib. di Venezia sez. lavoro sentenza n. 285/2018 pubbl. 09.05.2018 G.D.L. dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara;



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

- Trib. di Roma sez. lavoro sentenza n. 6157/2018 pubbl. 13.07.2018- RGn. 32809/2107- GDL dott.sa Alfonsina Bellini;
- Trib. Di Velletri sez. lavoro sentenze n. 853/2018 pubbl. 29/05/2018 GDL dott.ssa Falcione;
- Trib. Di Velletri sez. lavoro sentenza n. 948/2018 pubbl. 12/06/2018 GDL dott.ssa Falcione;
- Trib. di Parma sez. lavoro sentenza n. 309/2018 GDL dott. Orlandi;
- Trib. di Nola sez. lavoro sentenza n. 1847/2017;
- Trib. di Teramo sez. lavoro sentenza n. 516/17 GDL dott.ssa Matalucci;
- Trib. di Trani sez. lavoro sentenza n. 183/17 GDL dott. Di Benedetto;
- Trib. di Venezia sez. lavoro sentenza n. 307/2017 pubb. 23.05.2017 G.D.L. dott.ssa Anna Menegazzo;
- Trib. di Napoli sez. lavoro sentenza n. 6523/2017 pubb. 30.10.2017 G.D.L. dott.ssa Martina Brizzi;
- Trib. di Venezia sez. lavoro sentenza n. 730/2017 pubbl. 12/12/2017 GDL dott.ssa Margherita Bortolaso;
- Trib. Di Napoli sez. Lavoro ordinanza n. 25737/2016 pubbl. 12/03/2107 GDL dott.ssa Alessandra Santulli.

Orbene, sul punto si è inoltre espressa consolidata giurisprudenza di merito che ha esaminato situazioni del tutto sovrapponibili a quella per cui si procede oggi nel caso “De quo agitur” (*cf.* tra le altre, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 114/2017 pubbl. il 08/05/2017; Trib. Taranto, ord. 10.01.2017; Tribunale Foggia, ord. 21.12.2016; Trib. Venezia, ord. 22.11.2016), la previsione di cui all'allegato 1 - del CCNI mobilità 2016 - secondo cui *"per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto"* va intesa nel senso che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame non differisce



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

rispetto a quello operante in materia di graduatorie concorsuali, incentrato sul principio meritocratico, secondo cui gli aspiranti esprimono le proprie preferenze e l'amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio. Difatti, a ciascun docente era richiesto di inserire nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali ed in caso di compilazione solo parziale l'ordine veniva compilato automaticamente dal sistema sulla base di una tabella di vicinanza. Ad ogni docente era inoltre assegnato un punteggio, determinato secondo la tabella di valutazione, costituito da un punteggio base fisso, cui poteva aggiungersi un punteggio variabile spettante solo in relazione ad ambito territoriale riferito ad uno specifico comune (per ricongiungimento al coniuge ovvero per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge). Ora, secondo le previsioni contrattuali sopra richiamate, l'Amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, che poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze. Proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione non era possibile per l'amministrazione redigere un'univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a "ciascuna preferenza". Per contro, non trova aggancio normativo la tesi sostenuta da altra parte della giurisprudenza di merito secondo cui il punteggio posseduto da ciascun docente rappresenterebbe solo un criterio successivo ed eventuale e la scelta si opererebbe solo sulla base dell'ordine di preferenza così come indicato dallo stesso interessato nella propria domanda, con formazione di tante graduatorie quante sono le preferenze espresse. Ad ogni buon conto, si ritiene, sotto altro e diverso profilo, che l'onere della prova della correttezza del suo operato grava sul **MIUR**, il quale unico ha la disponibilità dei dati, considerando anche il principio di vicinanza della prova. In particolare l'onere della prova circa il rispetto delle procedure previste dalla legge e dal CCNI per le operazioni di mobilità è a carico della convenuta: la posizione del ricorrente è quella di un creditore che deve allegare l'inadempimento; è l'Amministrazione, quale debitrice, a dover provare l'adempimento, in applicazione della regola dell'onere della prova (art. 2697 cc.) - (in questo senso in caso analogo Tribunale di Pesaro Sezione Lavoro Sentenza n. 205/2017 del 12.09.2017). Dunque, non può che rilevarsi che il comportamento della pubblica amministrazione oggi resistente sfugga a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo e prevalente rispetto a quello meritocratico, per cui in assenza di chiarimenti da parte



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

dell'amministrazione convenuta in primo il provvedimento di trasferimento dovrà ritenersi illegittimo. Sotto altro profilo si censura di illegittimità quella parte della sentenza secondo cui *L'art. 6 del CCNI mobilità prevede infatti che la mobilità avvenga "secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali" mentre l'allegato 1 precisa che "l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto".* Da tali disposizioni, si evince invero la sussistenza di un complesso sistema formato da tante graduatorie quante sono le preferenze espresse dai docenti; nell'ambito di ciascuna di tali graduatorie, sarà poi il criterio del più alto punteggio a determinare l'assegnatario della sede presso l'ambito territoriale. Tale interpretazione è suffragata da esigenze di ordine sistematico e logico, posto che, considerato l'enorme numero di docenti che hanno partecipato alla mobilità nella fase C, lo scorrimento dei candidati da un'unica graduatoria sulla base del criterio del punteggio richiederebbe tempi di attuazione incompatibili con l'esigenza di garantire la predisposizione dei servizi didattici e scolastici per l'inizio dell'anno scolastico. Nel sistema così delineato, basato sulla formazione di distinte graduatorie per ogni singola preferenza, è ben possibile, quindi, che docenti con punteggio inferiore rispetto a quello vantato dalla ricorrente siano stati assegnati ad ambiti territoriali da essa preferiti rispetto a quella di assegnazione definitiva. E' infatti sufficiente che tali docenti abbiano indicato tali ambiti in una posizione più alta nella scala di preferenze indicata nella domanda di mobilità rispetto alla ricorrente.".

Infatti nel difendersi in primo grado il Ministero ha richiamato l'art. 6 del CCNL 8.4.2016 e l'allegato 1 al CCNL 8.4.2016 i quali con specifico riferimento alla fase C delle operazioni di mobilità dispongono rispettivamente *"la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero completato d'ufficio"* (così l'art. 6 cit; *"per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio"*). Ebbene le modalità operative adottate dal Ministero non trovano, in realtà nessun conforto nell'interpretazione letterale delle due disposizioni contrattuali e, lungi dal costituire un'applicazione combinata dei due criteri (preferenza e punteggio) sanciti da tali disposizioni contrattuali hanno, per contro, determinato la sostanziale obliterazione di entrambi i criteri (in questo senso in caso analogo Tribunale di Forlì Sezione Lavoro Sentenza n. 211/2017 pubblicata il 12.07.2017; Tribunale di Brescia Sezione Lavoro sentenza n. 747/2017 dell'1.6.2017) . Il caso **"de quo agitur"** ne è un esempio palese. Le due



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

disposizioni del CCNI dell'8.4.2016 lungi dal legittimare l'operato del Ministero esprimono due semplici regole operative nei fatti disapplicate dal Ministero. Infatti l'art. 6 esprime la regola per cui la domanda di mobilità di ciascuna partecipante deve essere esaminata seguendo l'ordine delle di preferenze da esso indicato. L' allegato 1 - CCNI mobilità 2016 - esprime la regola secondo cui se più partecipanti hanno espresso la loro preferenza per una stessa sede, **le domande vengono esaminate partendo da quella del partecipante con il punteggio più alto.** Il partecipante con il punteggio più alto prevale in ogni caso, anche rispetto a quei partecipanti che avevano indicato un ambito territoriale a un posto più alto del loro ordine di preferenze (in questo senso in casi analoghi Tribunale di Tribunale di Forlì Sezione Lavoro Sentenza n. 211/2017 pubblicata il 12.07.2017). Pertanto, è evidente, l'illegittimità dell'operato del Ministero che non ha esaminato prima la domanda dell'odierna ricorrente rispetto alle altre docenti con punteggio inferiore e non ritenere giusto l'operato del Ministero avallando "de facto" la disapplicazione le due disposizioni del CCNI dell'8.4.2016. Così operando il Ministero ha agito violando l'art. 97 della Costituzione come declinato dall'art. 28 dpr 487 del 1994, a norma del quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore!

II. NEL MERITO. ERRONEITA' NELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI STABILITI, AI FINI DELLA MOBILITÀ STRAORDINARIA DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED ATA, PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 NELL'ORDINANZA MINISTERIALE 241/2016 E NEL C.C.N.L. DELL'8.4.2016

A) Con il presente ricorso parte ricorrente precisa espressamente che l'attuale azione è volta a far valere l'errata applicazione "dei criteri" stabiliti, ai fini della mobilità straordinaria del personale docente educativo ed ATA, per l'anno scolastico 2016/2017 nell'Ordinanza Ministeriale 241/2016 e nel CCNL dell'8.4.2016 **e non anche a discutere o contestare la legittimità delle dette previsioni.** Pertanto si chiede con la presente domanda che l'On.le Giudice adito riconosca alla ricorrente il diritto soggettivo ad una diversa assegnazione, **in quanto altri docenti interessati alla medesima fascia di mobilità (C), su medesimo posto e con minore punteggio e privi di qualsiasi precedenza, hanno ottenuto gli ambiti territoriali richiesti dalla ricorrente in via prioritaria rispetto a quello riconosciutogli.**

Secondo l'art. 6 del CCNI MOBILITÀ 2016, poi, le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D)

Nel caso in esame, la ricorrente, che ha partecipato alla "fase C" delle operazioni di mobilità,



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

pur potendo vantare un maggiore punteggio, in virtù dell'operato illegittimo trasferimento è stata obbligata a trasferirsi dalla città in cui risiede, per prendere servizio in una sede non individuata tra le prime preferenze espresse dalla docente nella propria domanda di mobilità.

Secondo la richiamata normativa di riferimento *FASE C: Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da gae, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;*”. L'aspirante docente, quindi, attinto dalle graduatorie ad esaurimento che non ha avuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti, è nominato nella prima provincia nella quale siano disponibili posti di potenziamento per l'insegnamento per cui concorre. Sta di fatto, però, che, al momento della pubblicazione dei trasferimenti della scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, l'istante, pur inserita nell'elenco dei trasferimenti, con punteggio, è stata assegnata per l'anno scolastico 2016/2017 all'Ambito Territoriale di Ferrara. Ebbene, tali provvedimenti appaiono palesemente illegittimi, proprio perché adottati in totale violazione della disposizione di cui al richiamato art. 6, secondo cui la mobilità sarebbe dovuta avvenire “...secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio”. E' evidente, quindi, che il provvedimento risulta iniquo ed erroneo, in quanto la ricorrente è stata trasferita fuori dalla Campania quando la ricorrente ai primi posti, ha indicato gli ambiti della Campania per le quali aveva un diritto di precedenza ad esservi trasferita in particolar modo l'ambito Campania 0012- 0013 e 0014 e ss. nei quali vi sono diversi posti disponibili o meglio **vi sono stati trasferiti docenti, come sopra riportato, con un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente anche in tale ambito.** Si precisa inoltre che il provvedimento doveva essere adeguatamente motivato, ma così non è stato, proprio al fine di consentire al docente destinatario di verificarne la legittimità. Il M.I.U.R. invece, non ha fornito una motivazione per l'assegnazione dell'istante in una sede tanto lontana e non rientrante tra le preferenze indicate nella domanda di mobilità. Pertanto, l'istante non è stata messa in grado di valutare la correttezza della procedura. Il silenzio dell'amministrazione ha impedito di effettuare opportune verifiche per accertare il suo



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

comportamento, con conseguente impossibilità di appurare se l'assegnazione in una sede tanto distante dalla residenza della ricorrente sia stato il frutto di un errore materiale come quelli pubblicamente denunciati e commessi nella procedura in parola, o dall'applicazione, *a monte*, di un procedimento attuato in spregio ai principi di Legge, e quindi illegittimo. Ne consegue, pertanto, che, a prescindere dagli ulteriori vizi del procedimento, il disposto trasferimento dovrà essere annullato. Si consideri, poi, che, come sopra rilevato, presso gli ambiti indicati dalla ricorrente sono stati indirizzati altri docenti privi di qualsivoglia precedenza, tutti illegittimamente preferiti alla ricorrente, che ha espresso preferenza per quei posti con priorità rispetto a quello assegnato ed avente diritto ad una precedenza di assegnazione assoluta. Tale circostanza, oltre a concretare una chiara violazione delle citate disposizioni regolanti la mobilità, è certamente frutto dei numerosi errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione di tali operazioni. Ciò, del resto, emerge proprio dalla illogica circostanza che docenti con diritto di precedenza, qual è la ricorrente, sono stati assegnati in sedi distanti (ed addirittura non indicate nella domanda, o indicate tra le ultime preferenze). In tal modo il M.I.U.R. ha violato palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Il richiamato CCNI Mobilità, all'art. 6, par. "Fase C", punto sub) 1, afferma che *"la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato o completato d'ufficio."* Dunque, gli Uffici Scolastici Regionali avrebbero dovuto assegnare la sede di servizio, per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, e secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello scorrimento della graduatoria, ovviamente fino alla totale copertura dei posti disponibili. Il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente nell'ambito della fase di riferimento (nel caso di specie la C). È del tutto evidente che, al contrario, nulla di tutto ciò è accaduto. In effetti, allo stato non è dato neppure conoscere quali sono i motivi per cui l'istante, al pari di tanti colleghi, non ha potuto trovare posto nella prima sede effettivamente disponibile, tra quelle indicate come preferenza, poiché il MIUR non ha, preventivamente, **reso noto il criterio, il c.d. algoritmo, utilizzato per l'assegnazione delle sedi; ciò che purtroppo è dato constatare tuttavia, è che detto algoritmo non è certamente stato rispettoso del principio di scorrimento della graduatoria, avendo portato una situazione per cui a maggior punteggio non corrisponde un maggior favore, trascurando, peraltro, le priorità delle**



diverse fasi. Eppure lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento. In altre parole, "lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione" (Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav. 18 giugno 2013, n. 15212). Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., *ex multis*, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620). In proposito, il Consiglio di Stato ha chiarito che: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito. sotto il profilo generale, dall'art. 28,*

1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata." (Cfr. Cons. St., Sez. IV, sentenza 16.10.2011, n. 5611). A ciò si aggiunga che, sempre secondo il Supremo Consesso *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore."* Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Come chiaramente affermato dal Tribunale di TARANTO in una vicenda per molti versi analoga, "la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore". (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

A ben vedere, la concreta motivazione di tale *modus operandi* del MIUR non è altro che il frutto di una procedura non esente da difetti; non a caso infatti si sono registrati gravi ritardi nella pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti, ed è dunque intuibile, che il ritardo nelle operazioni e l'esigenza di operare in tempi rapidissimi, siano la reale causa di tali gravissime imprecisioni. Le esigenze di speditezza non possono essere motivo per derogare ai principi fondamentali della procedura selettiva, e per consentire che l'Ufficio si auto-riconosca poteri discrezionali che gli sono del tutto estranei. Il Consiglio di Stato, a tal proposito ha statuito che: *"neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti."* (Cfr. Cons. St., Sez. VI, sent. n. 2489 del 27.04.2011). In conclusione, la condotta dell'amministrazione è palesemente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore").

Tanto ciò è vero che, mentre la ricorrente a seguito della domanda di mobilità presentata per l'a.s. 2016/2017 ha prestato servizio nell'ambito territoriale della provincia Ferrara quando **risultano trasferiti altri docenti presso i vari ambiti della Campania preferiti dall'istante in particolar modo per gli ambiti scelti dalla ricorrente senza alcun titolo di precedenza e con un punteggio nettamente inferiore rispetto alla docente (PUNTI 39: 33+6) - COME DA SCHEMI SOPRA RIPORTATI E DA TABELLA TRASFERIMENTI CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE- Cfr. allegato 25. Quanto esposto dimostra inconfutabilmente che l'assegnazione delle sedi ed i conseguenti provvedimenti di trasferimento sono stati disposti mediante utilizzo, da parte del Ministero, di un "algoritmo" fallace ed erroneo, che ha prodotto risultati abnormi, irragionevoli, contraddittori, iniqui ed in ogni caso erronei ed illegittimi. Che l'algoritmo sia errato è confermato dal caso di un collega della ricorrente, il Prof. Mario Nugnes, che avendo proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. presso il Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro ne ha ottenuto l'accoglimento con Ordinanza n. 10649/2017 del 23.3.2017 che nel merito ha motivato nella seguente maniera "nel caso che ci occupa il ricorrente ha dedotto specificamente di essere stato**



scavalcato da altri colleghi con punteggio deteriore rispetto al suo prodotto in atti le valutazioni operate dall'amministrazione, risultati assegnatari di ambiti territoriali richiesti in via preferenziale rispetto a quello attribuito. In definitiva nell'ambito della medesima operazione, non è stata data priorità al punteggio maggiore ed in nessun modo rispettato l'ordine di preferenza".

Il MIUR, anche a seguito delle molteplici richieste formulate dalle organizzazioni sindacali, si è sempre rifiutato di rendere noti i criteri attraverso i quali è stato elaborato il predetto algoritmo.

Lo stesso Ministero, con comunicazioni ufficiali, negli incontri sindacali successivi alla pubblicazione dei movimenti all'esito della procedura di mobilità, ha riconosciuto la sussistenza di "anomalie" e "malfunzionamenti" dell'algoritmo e si è impegnato ad esaminare le situazioni più macroscopiche ed a correggere gli errori in sede di tentativi di conciliazione.

Recentemente, poi, si è pronunciato sulla vicenda il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, il quale, con ordinanza del 16/09/2016, ha accolto l'istanza cautelare formulata da una docente di scuola primaria in servizio presso il V Circolo di Barletta, città di residenza, assegnata, all'esito della procedura di mobilità, all'ambito territoriale Friuli Venezia Giulia 0009 (Udine). Secondo il Tribunale, infatti, il principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti "...vincola l'amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi". Ne consegue, pertanto, l'illegittimità dell'operato trasferimento che, quindi, dovrà essere annullato.

Detto ciò, Relativamente all'uso dell'algoritmo matematico, le doglianze di parte ricorrente devono ritenersi assolutamente fondate considerato che l'algoritmo è stato dichiarato fallace da analisi effettuate da un pool di ingegneri e tecnici nominati su richiesta di un ricorso al Tar Lazio, il quale definisce il software utilizzato per le operazioni di mobilità "confuso, lacunoso, ampolloso, ridondante e poco efficiente" e che ha di fatto provocato il trasferimento coatto di migliaia di insegnanti in sede non congrue poiché non ha tenuto in considerazione titoli e punteggi maturati durante il periodo di precariato. Il malfunzionamento dell'algoritmo c'è stato e di ciò dalla stampa e dalle altre tipologie di pubblicazioni è emerso in modo chiaro!

Sulla stampa infatti, in particolar modo quella online che fortunatamente è ancora oggi documentalmente riscontrabile, sono stati pubblicati moltissimi articoli a riguardo ed in particolar modo si sottopone all'attenzione di Codesta ecc.ma Corte il seguente articolo pubblicato su uno dei



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

più importanti siti di notizie della scuola, **Orizzonte Scuola**, sul quale è stata pubblicata, in allegato all'articolo di cui al link che segue, la perizia tecnica ordinata dal Tar Lazio con la quale tecnici informatici hanno messo in evidenza tutte le lacune e problematiche presenti nel fallace algoritmo in particolar modo asserendo che il software utilizzato per le operazioni di mobilità risulta “confuso, lacunoso, ampolloso, ridondante e poco efficiente” e che ha di fatto provocato il trasferimento coatto di migliaia di insegnanti in sede non congrue poiché non ha tenuto in considerazione titoli e punteggi maturati durante il periodo di precariato.

1. - <https://www.orizzontescuola.it/algoritmo-mobilita-2016-confuso-lacunoso-perizia-tecnica-svela-pasticcio-dirottato-insegnanti-lontano-dalla-provincia-scelta/>

Si fa luce sul mistero del software utilizzato dal Miur nelle operazioni di mobilità 2016/2017 e che ha provocato molti ricorsi da parte dei docenti vittime degli errori nelle assegnazioni agli ambiti territoriali. A fare luce è una perizia tecnica commissionata dalla Gilda degli Insegnanti, che per prima ha presentato ricorso al Tar Lazio per l'accesso agli atti negato dal ministero dell'Istruzione, a un pool di esperti informatici delle università di Tor Vergata e La Sapienza di Roma. Confuso, lacunoso, ampolloso, ridondante, elaborato in due linguaggi di programmazione differenti, di cui uno risalente alla preistoria dell'informatica, costruito su dati di input gestiti in maniera sbagliata. Sono questi i termini utilizzati dal pool di esperti informatici delle università di Tor Vergata e La Sapienza per descrivere l'algoritmo della mobilità 2016/2017 responsabile del caos nei trasferimenti dello scorso anno scolastico. Su richiesta della Gilda degli Insegnanti e dell'avvocato Michele Bonetti, che ha curato il ricorso del sindacato al Tar del Lazio per ottenere l'accesso agli atti negato dal Miur, gli ingegneri Alessandro Salvucci, Maurizio Giorgi, Emilio Barchiesi e Matteo Scafidi hanno analizzato il codice sorgente fornito dal ministero dell'Istruzione dopo la sentenza di condanna nei suoi confronti da parte del tribunale amministrativo. Risultato dello studio è una perizia tecnica dalla quale emergono molte anomalie che lasciano ben poco spazio ai dubbi sulla responsabilità dell'algoritmo negli errori di assegnazione agli ambiti territoriali. Nella relazione tecnica si legge che sono stati utilizzati due linguaggi di programmazione diversi: per la fase A della mobilità il COBOL, datato e ormai sostituito da nuovi e più performanti linguaggi di sviluppo, anche in termini di sintassi logico-aritmetica; per le fasi B, C e D, il linguaggio C. “Salta subito all'occhio che non sono stati osservati i più basilari criteri di programmazione che notoriamente si applicano. Difatti – scrivono gli analisti nella perizia – anche alla luce della semplicità dell'operazione richiesta, non si comprende quali siano le ragioni che hanno indotto il programmatore a creare un sistema ampolloso, ridondante e non



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

orientato alla manutenibilità, specie come nel caso della fase A dell’algoritmo. Ciò anche in considerazione del fatto che è statisticamente provato che un software che deve eseguire operazioni elementari dal punto di vista logico, se consta di un gran numero di righe di codice, ha più probabilità di presentare errori e malfunzionamenti al suo interno. L’aver articolato in tale maniera un algoritmo che doveva svolgere funzioni relativamente semplici – sottolineano gli ingegneri – è anche sinonimo di un lavoro confuso e frammentario, più volte maneggiato nel tempo anche da parte di programmatori diversi che hanno osservato standard di descrizione differenti”. La scarsa chiarezza del codice si evidenzia anche nella mancanza di alcune righe del listato. Un altro aspetto rilevante messo in luce dall’indagine riguarda la mancanza di alcuni dati nel codice delle fasi B, C e D: non viene fornita, infatti, la documentazione che attesta la struttura e il formato del database con cui si gestiscono le informazioni di input e output e necessaria per verificare la correttezza del programma. “Altra importante zona d’ombra – si legge ancora nella perizia – si riscontra nelle modalità di predisposizione materiale dei dati di ingresso (graduatorie, dati insegnanti ecc.) sui quali è stata eseguita l’elaborazione; in particolare, data la carenza di tale documentazione, non si riesce a comprendere se tali dati siano stati ceduti alla società che ha sviluppato l’algoritmo e da essa elaborati o se, una volta predisposto l’algoritmo, questo sia stato ceduto al Miur che ne ha gestito il funzionamento (input e output dei dati) sino alla pubblicazione delle nomine dei docenti. È evidente che la mancanza di tali precisazioni, così come la mancanza dei file richiamati all’interno del codice, del database, dei file che il software utilizza in lettura e scrittura dei dati (non tanto nei contenuti quanto nella forma) nonché delle specifiche tecniche, configura una condotta poco trasparente, nonostante l’intervenuto ordine di ostensione dei dati e degli atti da parte del Tar, nei confronti del ministero. Tali omissioni inficiano in maniera irreversibile la possibilità di un completo controllo sulle concrete modalità di utilizzo dell’algoritmo e, quindi, sulle modalità che hanno determinato lo spostamento degli insegnanti sul territorio nazionale”. “Ciò che emerge dall’analisi degli esperti informatici, unito alle numerose sentenze della magistratura che hanno condannato il Miur dando ragione ai ricorsi dei docenti, – commenta Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gildea degli Insegnanti – dice chiaramente che l’algoritmo, così come è stato concepito, non poteva funzionare correttamente. Alla luce di quanto rilevato dalla perizia, chiediamo al Miur di spiegare perché nel codice mancano alcune parti e il motivo per cui sono stati utilizzati due linguaggi di programmazione diversi per le fasi della mobilità. Il ministero – conclude Di Meglio – farebbe bene anche a indagare se il costo sostenuto per l’algoritmo è congruo rispetto ai prezzi di mercato”.



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

2. (<https://www.tecnicadellascuola.it/docenti-legge-107-emergenza-meridionale>)

“Siamo stati ingannati in primis dalla proposta di assunzione che, soprattutto con le FAQ ministeriali, ci invitava ad accettare, affermando che, se non l’avessimo fatto, ci sarebbe stata preclusa per sempre la possibilità di passare in modo effettivo al servizio della P.A. con un contratto a tempo indeterminato; in secundis da un algoritmo, già dichiarato fallace da analisi effettuate da un pool di ingegneri e tecnici nominati su richiesta di un ricorso al Tar Lazio, il quale definisce il software utilizzato per le operazioni di mobilità “confuso, lacunoso, ampolloso, ridondante e poco efficiente” e che ha di fatto provocato il trasferimento coatto di migliaia di insegnanti in sede non congrue poiché non ha tenuto in considerazione titoli e punteggi maturati durante il periodo di precariato. Docenti con più esperienza, professionalità e punteggio hanno di fatto occupato cattedre a più di 1500 km di distanza dalla provincia di residenza e docenti che non possedevano tali requisiti hanno avuto sedi più vicine.”

3. https://www.agi.it/cronaca/algoritmo_miur_assegnazioni_insegnanti-1896615/news/2017-06-20/

“Comunque andrà a finire, l'algoritmo del ministero dell'Istruzione che ha deciso le assegnazioni dei docenti italiani per l'anno 2016/2017 non lo vedremo più. Una storia che finisce con i codici inscatolati e spediti in soffitta, qualche decina di migliaia di cause da parte dei docenti contro il ministero, e un pasticcio di cui si è discusso tanto dove non si è ancora certi su quali possano essere state le cause. Cosa è successo? Le operazioni di mobilità dell'anno 2016/17 sono state decise da un algoritmo fatto, come ha scoperto Presa Diretta, da Finmeccanica e HP Italia, che hanno vinto un bando di gara del ministero dell'Istruzione di 117 milioni di euro per la gestione dei processi informatici. Una parte di questo bando riguardava la creazione di un algoritmo per l'assegnazione delle cattedre ai docenti. Costo 444mila euro. Si avvia il bando, si raccolgono per via telematica le candidature, e al ministero inseriscono i dati dei docenti in questo software. Avrebbe dovuto funzionare così: Il ministero attribuisce la valutazione dei singoli candidati per legge e dove preferirebbero andare per un massimo di 15 opzioni possibili. L'algoritmo processa i dati dovendo designare per ogni candidato il posto vacante, dando precedenza al voto della valutazione e poi alle 15 opzioni possibili. Le controlla una per una, e appena trova il posto libero assegna il nome. La precedenza, stando al bando, sarebbe dovuta andare alla votazione, privilegiando le prime scelte dei candidati con punteggio più alto. Qualcosa però non ha funzionato. Pare che l'algoritmo abbia in alcuni casi dato la precedenza alla prima destinazione scelta piuttosto che al punteggio, come



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

prevedeva il bando. Risultato? Alcuni docenti con punteggio per esempio di 100 che avevano messo tra le destinazioni preferite Padova in seconda posizione, sono stati scavalcati da chi con punteggio 90 aveva messo Padova per prima. Falsificando una parte delle assegnazioni che non rispettavano le regole del bando, che per sua natura avrebbe voluto privilegiare il merito e non l'origine geografica. 'Non rispettati i basilari criteri di programmazione' Il risultato è il pasticcio delle assegnazioni che ancora non è stato risolto (ci sono migliaia di cause in corso ha detto all'Agi il sindacato scolastico Gilda). Che in questi mesi, dopo aver ottenuto a marzo dal Tar del Lazio la possibilità di visionare l'algoritmo sorgente del Miur (Tecnica della scuola ha ricostruito qui la vicenda legale), ha sottoposto i codici all'analisi di alcuni tecnici dell'Università La Sapienza e di Tor Vergata che avrebbero evidenziato "che non sono stati osservati i più basilari criteri di programmazione che notoriamente si applicano" e che "Non si comprende quali siano le ragioni che hanno indotto il programmatore a creare un sistema ampoloso, ridondante e non orientato alla manutenibilità". I tecnici ci vanno giù abbastanza pesante scrivendo inoltre che "l'aver articolato in tale maniera un algoritmo che doveva svolgere funzioni relativamente semplici è anche sinonimo di un lavoro confuso e frammentario, più volte maneggiato nel tempo anche da parte di programmatori diversi che hanno osservato standard di descrizione differenti". Ma oltre alla parte tecnica, gli ingegneri hanno evidenziato che al netto dell'ampollosità' potrebbero aver causato dei problemi anche i momenti in cui sono stati immessi i dati dei docenti. Ma che al momento non è possibile ricostruire tutta la sequela di operazioni. E le ipotesi del malfunzionamento dell'algoritmo sono: Parte del codice è stato 'copiato' dal precedente algoritmo per l'assegnazione degli insegnanti, che privilegiava la prima scelta al voto; Errori nell'immissione dei dati, errore umano quindi. Per chiarire il punto 1, l'utilizzo di un algoritmo da parte del ministero, dicono da Gilda, non è affatto una novità ed è stato fatto così negli anni precedenti e così verrà fatto nei prossimi. L'errore riguarda solo l'anno 2016/2017 e una sua ripetizione per l'anno prossimo è "altamente improbabile" spiega ad Agi Gianluigi Dotti, che lavora per il centro studi di Gilda. "Ora ci sono qualche migliaio di cause al ministero e la nostra perizia serve a contribuire alle loro battaglie: se l'algoritmo ha sbagliato è giusto che vengano ristabilite le assegnazioni corrette". Oppure arrivare ad un compromesso, come pare stia succedendo nella maggior parte dei casi. "Il ministero non ha mai ammesso la propria responsabilità, non pubblicamente almeno. Per quanto ci riguarda noi escludiamo l'errore umano, quello c'è sempre, ogni anno ne contiamo. Ma al massimo per centinaia di casi, qualche centinaio, non migliaia o decine di migliaia come questa volta". In questi giorni abbiamo provato più volte a contattare il ministero per avere una loro versione sulle cause degli



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

errori, ma ad oggi non abbiamo ottenuto risposta.”

>La circostanza venuta a crearsi per molti docenti è certamente frutto dei numerosi errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione di siffatte operazioni, così tanto macroscopici e gravi, dall'aver trovato amplissima menzione nella stampa nazionale specializzata³, e generale (cfr. ex multis, “Corriere della Sera”, “Mobilità insegnanti nel caos, «cervelloni informatici in tilt»: “Infatti, sembra che dalle prime simulazioni di elaborazione dei trasferimenti, sarebbero risultati degli errori maggiori di quelli previsti. In buona sostanza, si sarebbe registrata un'alta percentuale di anomalie di trasferimenti sbagliati. Per tutta la giornata del 26 e ancora oggi 27 luglio, stanno cercando di ovviare ai problemi riscontrati, operando nel sistema informatizzando e rielaborando il tutto. Questo sarebbe il motivo per cui nel sistema di istanze online, ogni 2 ore circa, nella sezione “Consultazione nuova mobilità 2016” compare la scritta “Errore di sistema. Si consiglia di attendere qualche minuto e ripetere l'accesso da Istanze OnLine“. Il problema potrebbe essere risolto in giornata, ma per prudenza, i tecnici del Miur, hanno fatto sapere ufficiosamente, che i tempi massimi per la risoluzione potrebbero protrarsi fino al 29 luglio. Quindi appare certo che la mobilità della scuola primaria fasi B, C e D avverrà nella notte tra il 28 e il 29 luglio. Morale della favola: “meglio 2 o tre giorni di ritardo, piuttosto che un'alta percentuale di trasferimenti errati”. Si presume che la fase della mobilità, più complicata, in cui si sarebbero registrate le maggiori anomalie, sia la Fase C.”. V. LUCIO FICARA, MOBILITÀ, ESITI INFANZIA PUBBLICATI! IL RITARDO DELLA PRIMARIA È DI NATURA TECNICA, in LA TECNICA DELLA SCUOLA, 27 Luglio 2016, in <http://www.tecnicadellascuola.it/item/22623-mobilita-esitiinfanzia-pubblicati-il-ritardo-dellaprimaria-e-di-natura-tecnica.html> V
.http://www.corriere.it/scuola/medie/16_luglio_27/mobilita-insegnanti-caoscervelloniinformatici-tilt-758d08e0-5414-11e6-bb79-1e466f3b40d8.shtm” <

Al lume di quanto sopra rappresentato E' necessario, incardinare il giudizio innanzi a codesto Ecc.mo Tribunale, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del disposto trasferimento!

B) Si censura quale Ulteriore profilo di illegittimità del trasferimento la mancata indicazione, da parte del MIUR, delle ragioni specifiche che hanno determinato la scelta dell'Ambito assegnato come sede di servizio, in totale spregio delle preferenze espresse nella domanda di mobilità. Per costante giurisprudenza, infatti, ai sensi dell'art. 3 della l. **7 agosto 1990, n. 241**, vige l'obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi (cfr. ex multis, Consiglio di Stato,



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

sez, V, sentenza 11/10/2005 n° 5479). In buona sostanza, l'Amministrazione deve esporre i presupposti di fatto e le ragioni di diritto adottati a fondamento del proprio provvedimento. Sta di fatto, però, che, nel caso in esame, il MIUR, nella email inviata all'istante, con la quale le ha comunicato l'esito del provvedimento di trasferimento, non ha minimamente accennato ai motivi di tale disposizione, limitandosi a dichiararsi disponibile a soddisfare "eventuali richieste di chiarimento" presso "gli uffici amministrativi competenti". Ne consegue che né il provvedimento di trasferimento, né tanto meno la sua comunicazione possono in alcun modo essere considerati come adempimento all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento sulle altre sedi, e della attribuzione di una sede deteriore, rispetto a chi non vanta alcuna precedenza. Il Consiglio di Stato, sul punto, ha statuito che il difetto di motivazione "...nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ... ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella nella valutazione dei presupposti del provvedimento". (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n.5257). **Appare, quindi, evidente che i diritti della ricorrente sono stati indubbiamente compromessi a causa della erronea procedura di mobilità adottata senza motivazione.** Senza sottacere che il Consiglio di Stato, con Ordinanze n.°585 e 1586 del 14.4.2017, rilevato che il MIUR non aveva adempiuto alle richieste istruttorie, in riforma delle rispettive ordinanze del Tar Lazio ed in accoglimento delle domande cautelari proposte dai docenti in primo grado, ha ordinato al MIUR di rivalutare "con precisione e rigore, al di là di automatismi informatici d'altro tenore, di offrire agli appellanti sedi disponibili in loco più coerenti con il loro profilo lavorativo e le loro richieste". Ciò significa che, archiviato definitivamente l'algoritmo, in esecuzione delle richiamate Ordinanze, il MIUR avrebbe dovuto garantire agli interessati le sedi richieste con la domanda di mobilità. A tal proposito, è importante chiarire, poi, che, sempre secondo il Consiglio di Stato, tale operazione sarebbe dovuta avvenire, per ciascuna fase, seguendo l'ordine delle preferenze espresse dai docenti nelle proprie domande ed in base al punteggio posseduto e non, come invece erroneamente sostenuto dal MIUR, dando, comunque, precedenza al docente che avesse indicato un determinato ambito con priorità rispetto agli altri concorrenti. Viceversa, non avrebbe senso quanto disposto dall'allegato 1 dell'ordinanza sulla mobilità dell'8.4.2016, laddove era espressamente previsto che " A parità di



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.”. A ciò si aggiunga che l'allontanamento dall'ambiente nel quale il lavoratore esprime la propria personalità e la difficoltà di un rientro frequente nel predetto ambiente, impedirà alla ricorrente il mantenimento delle relazioni personali, familiari e sociali, così determinando un grave danno alla vita di relazione ma soprattutto familiare. Recentemente poi, si è pronunciato su una vicenda che molto si avvicina a quella della ricorrente, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, il quale, con ordinanza del **07/12/2017**, ha accolto l'istanza cautelare formulata da una docente di scuola primaria erroneamente assegnata all'esito della procedura di mobilità, a causa del fallace ed erroneo algoritmo, all'ambito territoriale Lazio 0000012 (Roma). Secondo il Tribunale infatti “*il requisito del periculum in mora è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno del mantenimento dell'unità del nucleo familiare con evidente pregiudizio anche per la gestione dello stesso, situazione che risulta aggravata anche dai maggiori impegni economici. La sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, merita quindi diretta ed immediata tutela.*” Sul punto la giurisprudenza è unanime nel riconoscere che qualunque atto apprestato dal datore di lavoro che possa ledere la dignità, la personalità e la professionalità del lavoratore, produce un danno in se e merita una tutela piena che può essere garantita soltanto attraverso un provvedimento cautelare. Il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità ha infatti natura primaria ed è costituzionalmente garantito e pertanto la sua lesione costituisce, in se, un danno. La vasta serie di interessi dei quali è portatore il lavoratore è protetta anche per la sfera esterna al datore di lavoro; sono protetti non solo gli interessi di natura economico-professionale, ma altresì quelli personali, familiari e sociali. La dignità del lavoratore è intesa sia in senso assoluto che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro "dipendente". I precetti costituzionali (artt. 1, 2, 35 e ss. Cost.) rafforzano la tutela apprestata dall'art. 2087 c.c., riconoscendo al lavoratore una specifica dignità ed un diritto inviolabile all'affermazione, mediamente a favore, della propria personalità ed individualità ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave ed irreparabile. Si rende dunque necessario che l'On.le Giudicante adito ogni provvedimento atto a salvaguardare il buon diritto della ricorrente a mantenere la sede di lavoro vicina alla propria residenza, anche in considerazione del nuovo anno scolastico. Occorre, quindi, un provvedimento che, ordini agli Enti convenuti, ciascuno per quanto di propria competenza, di procedere al trasferimento immediato della ricorrente nei seguenti ambiti:



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

- 1 CAMPANIA AMBITO 0012
- 2 CAMPANIA AMBITO 0013
- 3 CAMPANIA AMBITO 0014
- 4 CAMPANIA AMBITO 0015
- 5 CAMPANIA AMBITO 0016
- 6 CAMPANIA AMBITO 0019
- 7 CAMPANIA AMBITO 0020
- 8 CAMPANIA AMBITO 0021
- 9 CAMPANIA AMBITO 0022
- 10 CAMPANIA AMBITO 0017
- 11 CAMPANIA AMBITO 0018

Nei quali sono stati illegittimamente collocati docenti senza diritto ad alcuna preferenza e/o precedenza e con un punteggio inferiore alla ricorrente, provocando alla stessa un danno alla sfera psico-esistenziale (quali nervosismo, frustrazione e depressione) dovuto e per la coartazione del suo diritto all'assegnazione temporanea ad altra sede e per un ingiusto allontanamento della stessa dalla sua famiglia, che inevitabilmente non permette alla docente di prestare le dovute cure alla famiglia e di far fronte a tutte le esigenze del caso.

All'uopo si precisa che ad oggi il punteggio della ricorrente è pari a punti 39 (Cfr. Lett. NotAssegnazione Ambito Nazionale- allegato 3)

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 210-213 C.P.C

Ove mai l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito ritenga necessario la produzione di ulteriore documentazione a sostegno di quanto sopra affermato, in particolar modo la produzione delle domande di mobilità dei docenti con punteggio inferiore privi di precedenza previste dal CCNL, ai sensi del combinato disposto degli art. 210 - 213 c.p.c. ordini al M.I.U.R. e/o agli uffici della P.A. scolastica territorialmente competente quali autorità detentrici di tutti i dati dei docenti compreso il detto ordine delle preferenze di ambiti, la produzione di detta documentazione:

1. I criteri ed il meccanismo con cui ha negato il trasferimento alla ricorrente, non reperibili aliunde



2. I criteri ed i connessi processi di lavoro con cui ha trasferito sugli ambiti scelti dalla ricorrente altri docenti con punteggio inferiore e privi di precedenze previste dal CCNL, non reperibili aliunde
3. Le domande di mobilità, non reperibili aliunde, dei docenti che con punteggio inferiore e senza precedenze previste dal CCNL scuola 16/18, hanno usufruito grazie all'algoritmo a priorità di scelta nelle assegnazioni
4. Tutti gli ulteriori documenti preordinati e connessi a quelli sopra elencati.

All'uopo si specifica che parte ricorrente è impossibilitata ad entrare in possesso della suddetta documentazione anche attraverso l'oneroso strumento offertogli dalla legge n. 241/1990 in quanto si richiederebbero dati sensibili e comunque ai sensi dell'art. 24 3° comma della legge 241/1990 non è possibile un accesso generalizzato dell'operato della P.A. per poter provare che gli insegnanti sopra elencati con punteggio a lei inferiore non hanno indicato l'ambito ottenuto come prima preferenza e quindi l'hanno illegittimamente superata nella procedura dei trasferimenti pur partendo da un punteggio inferiore.

Ebbene, al fine di essere ripetitivi e stucchevoli, si ripete che in questa sede l'unico soggetto in possesso dei dati degli altri docenti trasferiti sugli ambiti scelti dalla ricorrente e privi di precedenza prevista dal CCNL è la P.A. scolastica quale soggetto pubblico in forza di Autorità terza detentrica e non in veste di parte convenuta del giudizio.

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Qualora l'On. Giudicante ritenga sussistenti esigenze particolari, o altri elementi indicati all'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso sul sito internet *dedicato* del MIUR stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

P.Q.M.

Si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia provvedere:

- 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere collocata, all'esito del procedimento di mobilità ex art.1, co.108, legge **107/2015**, negli ambiti **CAMPANIA AMBITO -0012-0013-0014 e**



AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

ss. **ANCHE IN POSIZIONE DI SOPRANNUMERO** o in altro ambito della Regione Campania prossimo secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2017 **ANCHE IN POSIZIONE DI SOPRANNUMERO** nei quali sono stati illegittimamente collocati docenti senza ordine di preferenza.

2) **Sospendere l'efficacia del trasferimento impugnato**, con ordine giudiziale alle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., ciascuno per quanto di propria competenza, di provvedere al trasferimento immediato della ricorrente sull'ambito **CAMPANIA AMBITO 012 - 0013-0014 e ss**, o in altro ambito utile, secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità;

3) **Nel merito**: Previo accertamento del diritto della ricorrente ad essere collocata, all'esito del procedimento di mobilità ex art.1, co.108, legge 107/2015, negli ambiti di preferenza secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità per l'A.S. **2016/2017** in particolar modo negli ambiti **CAMPANIA AMBITO 012-0013-0014 e ss - ANCHE IN POSIZIONE DI SOPRANNUMERO**;

4) Annullare e/o disapplicare i provvedimenti amministrativi, illegittimi impugnati

5) Accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura adottata dal Ministero resistente per l'individuazione delle sedi di servizio cui è stata destinata e condannare le amministrazioni resistenti alla ripetizione della predetta procedura, quantomeno con riferimento alla posizione della ricorrente, nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata;

6) ordinare alle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., ciascuno per quanto di propria competenza, di provvedere al trasferimento della ricorrente sugli ambiti secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità per l'A.S. **2016/2017** in particolar modo negli ambiti Campania 012-0013-0014 e ss - **AMBITI INDICATI IN DOMANDA DI MOBILITA' - ANCHE IN POSIZIONE DI SOPRANNUMERO**.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione a favore del procuratore antistatario

Avv. Renato Labriola

Si chiede fissarsi udienza di discussione

Salvis iuribus

Caserta li 15.01.2021



AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 4
ROMA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

AVV. RENATO LABRIOLA

AVV. STABILITO ANTONIO VENTRONE

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini del C.U. si precisa che il valore della presente controversia è di valore indeterminato

I PROCURATORI

Avvocato stabilito Antonio Ventrone

Avv. Renato Labriola

